



CITTA' DI CINISELLO BALSAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA
ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 50 del 26/05/2003

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 14 del 28/02/2006

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 79 del 14/12/2006

TITOLO I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 1: oggetto del Regolamento.

Articolo 2: istituzione della tariffa.

Articolo 2bis: piano finanziario

Articolo 3: presupposto, ambito di applicazione della tariffa e soggetti obbligati.

Articolo 4: superficie soggetta a tariffa, motivi della tariffa e soggetti tenuti al pagamento.

Articolo 5: locali ed aree non soggette alla parte variabile della tariffa.

Articolo 6: locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.

Articolo 7: tariffa giornaliera.

TITOLO II: IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Articolo 8: introduzione.

Articolo 9: determinazione delle tariffe annuali.

Articolo 10: ripartizione dei costi tra le utenze.

Articolo 11: determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche.

Articolo 12: determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alle classi di attività.

Articolo 13: utenze non stabilmente attive.

TITOLO III: RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 14: riduzioni ed agevolazioni.

Articolo 15: agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani.

TITOLO IV: DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Articolo 16: denuncia di inizio, di variazione e di cessazione della occupazione e conduzione.

Articolo 17: numero di persone occupanti i locali.

Articolo 18: **rapporti con il soggetto gestore.**

Articolo 19: **attività di accertamento, controllo e recupero.**

Articolo 20: **riscossione e penalità.**

Articolo 21: conguagli e rimborsi.

Articolo 22: interessi moratori e contestazione delle fatture.

TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23: entrata in vigore.

Articolo 24: abrogazioni.

Articolo 25: norme di rinvio.

Articolo 26: **norme transitorie.**

TITOLO I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 1: oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni e integrazioni, e dal Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999: in particolare stabilisce condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. **Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, tramite il Soggetto Gestore.**
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dalla Città di Cinisello Balsamo, su tutto il territorio comunale, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni e integrazioni, **dei Regolamenti, delle disposizioni comunali in materia e del contratto di servizio, mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.**

Articolo 2: istituzione della tariffa.

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997 e istituisce la tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione.
2. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, comprensivo dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale, è affidata a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico nel rispetto dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del Decreto Legislativo 267/2000. Le caratteristiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono contenute nel contratto di servizio, nel capitolato tecnico **e nel Regolamento comunale dei servizi di raccolta e smaltimento vigenti.**
3. La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche (abitazioni civili) e per quelle non domestiche (attività economiche), le raccolte differenziate con il sistema porta a porta tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.
4. **Per la copertura dei posti relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune di Cinisello Balsamo è istituita la Tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e determinata in base alla Tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99.**
5. La Tariffa è determinata dalla Giunta comunale previo parere della Commissione competente, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore di cui all'art. 2 ed approvato annualmente dal Consiglio comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione del Comune, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, ed è applicata e riscossa secondo le modalità dell'art. 20 del presente Regolamento dal Gestore.
6. **Il gettito complessivo annuo della Tariffa deve garantire la completa copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97.**

7. Il soggetto gestore si riserva la facoltà di introdurre servizi a pagamento, legati alla gestione del rifiuto, a domanda individuale.

Articolo 2bis: piano finanziario.

1. **Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore predispone e trasmette il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, da approvarsi annualmente da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.**
2. **Il piano finanziario comprende:**
 - a. il programma degli interventi necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a. il modello gestionale organizzativo,
 - b. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa,
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti,
 - d. con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che siano eventualmente verificati e le motivazioni.**

Articolo 3: presupposto, ambito di applicazione della tariffa e soggetti obbligati.

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione o detenzione dei locali o delle aree soggette a tariffa e termina nel giorno in cui si è verificata la cessazione.
2. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tariffaria si protrae alle annualità successive sino a quando l'utente non presenta regolare denuncia di cessazione o sino alla data in cui non sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per verifica d'ufficio.
3. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi, conduca o detenga a qualsiasi titolo (esempi: proprietà, usufrutto, comodato, locazione e così via) locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio comunale.
4. Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali ad esempio, porticati, chiostrini, tettoie di protezione per merci o materie prime.
5. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stessi.
6. Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti nella abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.

7. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati o di multiproprietà.
8. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, è responsabile del versamento della tariffa, dovuta per i locali le aree scoperte di uso comune.
9. Il medesimo soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pari degli amministratori di condominio, alla presentazione dell'elenco dei medesimi occupanti o conduttori, agli uffici competenti del Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno.
10. La tariffa relativa a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere e simili) è dovuta da chi gestisce le citate attività.
11. La tariffa applicabile nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale fine.
12. I locali sono ritenuti occupati, condotti o detenuti qualora anche uno solo degli impianti a rete sia attivo, **salvo il caso in cui l'utente possa dimostrare, con le fatture degli enti preposti ai servizi a rete, che non si sono verificati consumi sufficienti a dimostrare l'effettiva occupazione.**
13. La tariffa relativa alle parti in comune del condominio (esempi: sala riunioni, sala ricreativa, alloggio del custode e similari) suscettibili di produrre rifiuti è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti degli alloggi in condominio.
14. Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del costo del servizio.
15. La tariffa è dovuta per l'intero anno, nei casi di locazione per periodi inferiori all'anno, nel caso di locali o aree affittate in modo saltuario o occasionale, dal proprietario dei medesimi locali e aree: quanto sopra specificato vale anche per la civile abitazione affittata con mobilio nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoia, locate a terzi.
16. Nel caso di disponibilità di locali o aree assoggettabili a tariffa, con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili in quanto esistente.

Articolo 4: superficie soggetta a tariffa, motivi della tariffa e soggetti tenuti al pagamento.

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. La tariffa è dovuta per l'occupazione, conduzione o detenzione di locali ed aree scoperte indipendentemente dal loro utilizzo purché operative.
4. **La superficie delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, è computata al 50%.**

Articolo 5: locali ed aree non soggette alla parte variabile della tariffa.

1. I seguenti locali e aree non sono soggetti alla parte variabile della tariffa:
 - a) i locali non allacciati ai servizi di rete **salvo il caso in cui l'utente possa dimostrare, con le fatture degli enti preposti ai servizi a rete, che non si sono verificati consumi sufficienti a dimostrare l'effettiva occupazione**
 - b) le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tariffabili (esempi: balconi, terrazze, giardini, posti auto all'aperto pertinenti a civili abitazioni)
 - c) i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, serre)
 - d) i volumi tecnici (esempi: celle frigorifere, locali caldaia, centrali elettriche, cabine elettriche ed elettroniche, ascensori, serbatoi)
 - e) sale espositive di musei, pinacoteche e simili, se con carattere di esposizione permanente
 - f) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (esempi: scale, corridoi, androni)
 - g) le aree industriali dove si formano solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che di solito caratterizzano tali lavorazioni
 - h) le aree artigianali, commerciali e di servizi dove si formano solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi
 - i) superfici diverse da quelle indicate dove si formano comunque solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi
 - k) le parti degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva
 - l) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto
 - m) eventuali altri locali e aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto e sarà valida, **se accolta dagli uffici competenti, con effetto dalla data di presentazione della domanda.**

Articolo 6: locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.

1. Sono totalmente esenti dalla parte fissa e dalla parte variabile della tariffa medesima:
 - a. i locali e le aree per i quali la tariffa risulta integralmente a carico del Comune;
 - b. i casi di comprovata indigenza, segnalati dal Settore Socioeducativo e già in carico per motivi di ordine socio – economico, con comprovata sussistenza dello stato di bisogno, verificato nel rispetto dell'art. 2.2. dell'allegato 14 del Regolamento comunale per la concessione di vantaggi economici a persone approvato con atto di Consiglio Comunale n° 138 del 4 dicembre 2001 così come modificato con atto dello stesso organo n° 121 del 22/12/2003
 - c. i titolari di esercizi commerciali o artigianali ubicati in piazze, strade, od altre aree di circolazione precluse al traffico veicolare a causa dell'esecuzione di lavori pubblici di durata superiore a sei mesi. Nell'eventualità che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità l'anno da considerare per l'agevolazione sarà quello nel quale l'interruzione avrà temporalmente la durata maggiore. L'esenzione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti. I titolari interessati potranno avvalersi dell'esenzione di cui al presente articolo previa presentazione di apposita domanda al soggetto gestore della tariffa volta ad ottenere il beneficio con una delle seguenti modalità:

- d. rimborso, senza interessi, della tariffa, a condizione che sia già stata interamente versata;
- e. riduzione della tariffa dovuta e non ancora versata, a condizione che il termine di pagamento non sia scaduto ed a condizione che l'annualità per la quale spetta l'esenzione sia coincidente con quella sulla quale viene operata la riduzione.

La produzione della domanda è condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione. Il soggetto gestore della tariffa riconoscerà l'esenzione previa comunicazione del Settore Tecnico di volta in volta competente per i lavori, relativamente all'esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, natura pubblica degli stessi, loro effettiva o prevedibile durata nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati.

2. Sono totalmente esenti i fabbricati non occupati dichiarati inagibili e inabitabili dalle autorità competenti purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che l'esclusione dalla tariffa è limitata al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile.

Articolo 7: tariffa giornaliera

1. La tariffa giornaliera è applicata per l'occupazione, detenzione o conduzione temporanea, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Sono oggetto di tariffa giornaliera:
 - f. eventi sportivi
 - g. eventi ludici (esempi: circhi, giostre, spettacoli itineranti e così via)
 - h. manifestazioni socio - culturali
 - i. feste popolari organizzate da associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, di volontariato, oratori, ospedali, istituti pubblici o privati
 - j. posteggi ambulanti all'intero di fiere e mercati.
3. La tariffa giornaliera è calcolata sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%.
4. La durata della manifestazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto.
5. L'occupazione abusiva, comporta il versamento della tariffa giornaliera, unitamente agli interessi di mora e alle maggiorazioni, dove previste.
6. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali è condizionato al pagamento anticipato della tariffa giornaliera.
7. L'uso temporaneo si intende se inferiore a centottantatre (183) giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
8. La tariffa giornaliera è calcolata e versata presso il soggetto gestore o il concessionario, competente a liquidare la TOSAP.

TITOLO II: IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Articolo 8: Applicazione della tariffa

1. L'Amministrazione Comunale definisce un sistema di tariffazione in base al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, recante i criteri per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani viene applicata a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. La tariffa è pertanto calcolata per le utenze domestiche e non domestiche utilizzando i sistemi presuntivi desunti dalle tabelle allegate al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, fino a che non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative, tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze.

Articolo 9: determinazione tariffe annuali.

1. I parametri necessari alla determinazione delle quote fissa e variabile della tariffa, i coefficienti di riparto di tali quote tra le utenze domestiche e tra quelle non domestiche, le riduzioni, agevolazioni, esenzioni nonché le tariffe per le singole utenze sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvati dalla Giunta Comunale, previo esame delle Commissioni competenti.
2. La tariffa si determina, in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, il quale terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Articolo 10: ripartizione dei costi tra le utenze.

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999:
 - a) utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
 - b) utenza non domestica: comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (esempi: fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici) ma anche gli enti, le comunità, le scuole, gli ospedali e le aziende sanitarie locali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, gli uffici postali, la Polizia di Stato, le caserme, le stazioni e così via.
2. I costi totali sostenuti dal soggetto gestore sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997.

Articolo 11: determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche.

1. La **Giunta comunale con apposito atto** determina per le utenze domestiche, i coefficienti di adattamento (Ka) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 1b allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.
2. I coefficienti di produttività (Kb) per numero di componenti da attribuire alla parte variabile della tariffa saranno determinati dalla **Giunta comunale con apposito atto** desumendoli dalla tabella 2 allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

Articolo 12: determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alle classi di attività.

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attività, alla specifica realtà socio – economica del territorio comunale e tenuto conto altresì della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. La **Giunta comunale con apposito atto** determina i coefficienti potenziali di produzione (Kc) da attribuire alla parte fissa della tariffa - desumendoli dalla tabella 3b allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.
3. La **Giunta comunale con apposito atto** determina per ogni classe di attività, i coefficienti di produzione (Kd) da attribuire alla parte variabile della tariffa - desumendoli dalla tabella 4b allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.
4. Eventuali variazioni relative alle tipologie di attività, individuate nel Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, potranno essere effettuate dalla Giunta Comunale, in sede di approvazione della tariffa, qualora dovessero sorgere di nuove nel corso dell'anno.
5. Le nuove attività sono classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dalle medesime utenze.
6. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3 e 4 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, sono associati ai fini della applicazione tariffaria alla classe di attività che presenta maggiore analogia.
7. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, effettivamente svolta nell'unità produttiva localizzata sul territorio comunale.

Articolo 13: utenze non stabilmente attive.

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 si intendono:
 - a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, **le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero. Il ricovero deve essere certificato dagli stessi istituti;**
 - b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Per le utenze non domestiche si applica la tariffa per il periodo di occupazione, conduzione o detenzione, risultante dall'atto autorizzatorio o se superiore, a quello di effettiva occupazione detenzione o conduzione, con il riferimento temporale contenuto nel precedente articolo 8.
3. Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa, al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla parte variabile della tariffa si applica il coefficiente di riduzione di cui all'articolo 14.

TITOLO III: RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 14: riduzioni e agevolazioni.

1. Le agevolazioni e le riduzioni oggetto del presente articolo si ottengono con la riduzione della sola parte variabile della tariffa nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia si deve indicare l'abitazione di residenza e l'abitazione tenuta a disposizione. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli.
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo e non superiore a centottantatre (183) giorni. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
 - c) locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, benefiche e di volontariato
 - d) oratori
 - e) ospedali
 - f) istituti pubblici di ricovero e assistenziali
 - g) collegi e convitti
 - h) conventi
 - i) caserme e simili
 - j) macellerie, distributori di carburante, auto officine, tipografie, lavanderie, studi medici e dentistici, studi veterinari in quanto produttivi di alcune tipologie di rifiuti pericolosi.
2. E' prevista inoltre l'applicazione della riduzione per la pratica del compostaggio domestico a condizione che le apposite visite domiciliari svolte **con modalità concordate tra il gestore e l'Amministrazione comunale** – almeno una volta all'anno – ne documentino la corretta effettuazione.
3. Le riduzioni oggetto del presente articolo sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento.
4. Le riduzioni precedenti si applicano su richiesta dell'interessato e in relazione agli elementi e ai dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione o integrativa.
5. L'utente è tenuto a comunicare entro trenta (30) giorni, il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi precedenti. In assenza di comunicazione, si provvede al recupero della tariffa a decorrere dal giorno in cui è venuto meno il presupposto per l'applicabilità delle riduzioni: in tale caso, inoltre, si applicano le penalità, le maggiorazioni e gli interessi previsti ai successivi articoli 20 e 22.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
7. Le agevolazioni e le riduzioni oggetto del presente articolo si ottengono con la riduzione della sola parte fissa della tariffa nel seguente caso:
 - a. locali adibiti a scuole di ogni ordine e grado.

Articolo 15: agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani.

1. La parte variabile della tariffa può essere ridotta, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, qualora le utenze non domestiche dimostrino, mediante la presentazione di adeguata documentazione (modello unico di attestazione ambientale - MUD – ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n°22 del 5 febbraio 1997 o formulari di trasporto per le attività non soggette al citato modello) e l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, di averli avviati a recupero.
2. Tale riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetto di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.
3. La riduzione sarà calcolata sui dati a consuntivo e in relazione alla quantità effettivamente avviata a recupero, tenuto conto dei coefficienti **Kd** di produzione della categoria tariffaria di appartenenza.
4. La percentuale massima di riduzione non potrà comunque superare il 100% della quota variabile della tariffa.
5. Il rimborso sarà applicato sulla prima fattura utile successiva all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

TITOLO IV: DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 16 : denuncia di inizio, di variazione e di cessazione della occupazione e conduzione

1. I soggetti che occupano, detengono o conducono i locali e/o le aree assoggettate alla tariffa presentano all'ufficio comunale competente, entro trenta (30) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia dei locali e delle aree.
2. La denuncia, di norma, deve essere effettuata attraverso gli appositi moduli predisposti dall'ufficio competente.
3. La denuncia redatta su carta semplice, che può altresì essere spedita a mezzo del servizio postale, via fax o posta elettronica, contiene i dati e gli elementi di cui al successivo quinto comma.
4. La denuncia esplica i propri effetti anche per gli anni successivi nel caso in cui i dati contenuti nella denuncia originaria non **abbiano** subito alcun mutamento.
5. Nel caso in cui si verificano variazioni relative a
 - a) i locali e le aree occupate, la loro superficie, la loro destinazione d'uso;
 - b) Il numero di occupanti l'utenza domestica;

l'utente è tenuto a produrre, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data della variazione - e nelle medesime forme previste per la denuncia iniziale – apposita denuncia di variazione.

6. La denuncia originaria o di variazione deve contenere i dati identificativi (anagrafici e codice fiscale), del soggetto che occupa o detiene le aree ed i locali e, per le utenze domestiche, del numero degli occupanti l'alloggio; per le utenze non domestiche devono essere indicati la denominazione, la tipologia di attività (ai sensi del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999), la sede legale ed i nominativi delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.

7. La denuncia deve altresì contenere l'ubicazione, la superficie, il codice ecografico e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati, nonché la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali medesimi.
8. La dichiarazione deve recare la sottoscrizione dell'utente, di uno dei coobbligati ovvero del rappresentante legale/negoziale dell'attività artigianale, commerciale o di servizi.
9. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dall'apposito timbro postale, dalla data di ricevuta del fax o della posta elettronica.
10. La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali e delle aree deve essere denunciata al soggetto gestore nel momento in cui la medesima si verifica, e comunque non oltre trenta (30) giorni dal suo verificarsi.
11. La denuncia di inizio e di variazione, relativamente ai locali adibiti a residenza è presentata contestualmente alla denuncia anagrafica.
12. Gli altri uffici comunali, nel rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi o altri atti simili, devono richiedere ed accertarsi che l'utente provveda alla denuncia entro il termine previsto.
13. Resta comunque l'obbligo a carico dell'utente, di presentare le denunce di inizio, variazione e cessazione, anche in assenza di detto invito.
14. L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia: è stabilito il vincolo di solidarietà tra conviventi o comunque tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree.

Articolo 17: numero di persone occupanti i locali.

1. Il calcolo della tariffa relativa a ciascuna utenza domestica, fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia presentata dall'utente.
2. L'obbligo di presentazione della denuncia di variazione di cui al comma precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Cinisello Balsamo: la variazione decorre dal giorno in cui si è verificata la variazione stessa.
3. In sede di prima applicazione il numero degli occupanti l'alloggio viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per i residenti e a tale fine si assegna il termine del **31 dicembre 2006**.
4. **Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi dei precedenti comma 1 e 2, sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso casa di cura o di riposo; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione della relativa documentazione.**
5. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione; per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio del Comune; per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nel seguente prospetto:
 - 2 occupanti se la superficie è uguale o inferiore a 50 metri quadrati
 - 3 occupanti se la superficie è compresa tra 51 metri quadrati e 100 metri quadrati
 - 4 occupanti se la superficie è superiore a 100 metri quadrati

Articolo 18: rapporti con il soggetto gestore.

I rapporti tra il soggetto gestore e i competenti Settori comunali saranno regolati da apposito accordo siglato tra le parti e approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 19: attività di accertamento, controllo e recupero .

1. Il soggetto gestore è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo alla applicazione della Tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il soggetto Gestore può:
 - a. richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - b. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - c. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire.
3. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire notizie ed eventualmente comparire come previsto al comma 2, entro trenta (30) giorni dalla richiesta. Il soggetto Gestore decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione dell'utente, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
4. Il soggetto Gestore provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della Tariffa o della maggiore Tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle penalità di cui ai successivi articoli 20 e 22 per i periodi cui la violazione si riferisce.
5. Il personale incaricato dal soggetto Gestore, munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare almeno cinque (5) giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della Tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
6. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della Tariffa a nuovi utenti o la modifica della Tariffa applicata, viene comunicato agli interessati.
7. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, presentarsi presso gli uffici del soggetto gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano la revisione della posizione accertata.
8. Decorso il termine di trenta- (30) giorni dalla comunicazione, ed in assenza o accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fatte dall'utente, il soggetto Gestore provvede al compimento degli atti necessari al recupero della Tariffa non versata, nel rispetto della vigente legislazione.

Articolo 20: riscossione e penalità.

1. Il soggetto gestore introita la tariffa nel rispetto delle procedure vigenti in materia di gestione dei servizi pubblici locali, provvedendo alla riscossione della stessa con l'emissione di fatture.
2. Il recupero dei crediti e la riscossione coattiva avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. In caso di omessa denuncia, il soggetto Gestore provvede ad applicare una penale del 100 per cento della Tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, per il costo relativo alla procedura accertativa e per le spese di invio dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 100,00.
5. In caso di infedele denuncia il soggetto Gestore provvede ad applicare una penale del 50 per cento della maggiore Tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, per il costo relativo alla procedura accertativa e per le spese di invio dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 50,00.
6. Nel caso di denuncia tardiva presentata oltre i termini di cui all'articolo 16, ma comunque entro e non oltre novanta (90) giorni, si applica la penale del 12,50 per cento della Tariffa dovuta, oltre le spese di invio dell'atto di riscossione.
7. Le penalità indicate nei commi 4, 5, 6 sono ridotte a un quarto se entro il termine di sessanta (60) giorni interviene adesione del contribuente con il pagamento della tariffa se dovuta, e della penalità.
8. In caso di inottemperanza alle richieste di cui all'articolo 19, si applica la penale di € 100,00.
9. In caso di omesso o parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, il soggetto Gestore provvederà al recupero del credito applicando una maggiorazione dell'importo dovuto nella misura del 30 per cento, oltre agli interessi per il ritardato pagamento sulla base del tasso legale ragguagliato ad anno, alle eventuali maggiori spese di esazione, alle spese di invio dell'eventuale sollecito e alle spese di notifica dell'atto di riscossione.

Articolo 21: conguagli e rimborsi.

1. L'Amministrazione Comunale dispone il rimborso della tariffa, entro novanta (90) giorni, nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza.
2. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia: sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nelle fatturazioni successive mediante

conguaglio compensativo da applicare nella prima fatturazione utile dell'esercizio successivo.

4. Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dall'ente gestore, si accerti un risultato economico del servizio diverso rispetto a quanto preventivato, le differenze verranno compensate mediante conguaglio da applicare nella prima fatturazione utile dell'esercizio successivo.

Articolo 22: interessi moratori e contestazione delle fatture.

1. In caso di ritardato pagamento oltre ai termini di scadenza indicati in fattura sono previsti degli interessi moratori annui al tasso legale corrente ragguagliato ad anno.
2. Il soggetto gestore in caso di mancato pagamento, provvederà al recupero crediti come previsto dall'articolo 20 del presente Regolamento.
3. Le fatture possono essere contestate entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione, tramite la presentazione al **soggetto gestore**, l'invio tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica, di una dichiarazione da parte dell'utente.
4. La contestazione è ammessa solo nel caso in cui i dati riportati in fattura risultino essere discordanti da quelli indicati dall'utente nella denuncia.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23: entrata in vigore.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal termine di applicazione del sistema di tariffazione previsto al comma 1 del precedente articolo 8.

Articolo 24: abrogazioni.

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993 e sopprime contestualmente tutte le norme regolamentari in suo contrasto.
2. I presupposti impositivi, relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'articolo 71 del citato Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993.

Articolo 25: norme di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche che, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 17 aprile 1999 e successive modifiche, della Legge n° 212 del 27 luglio 2000, nonché alle altre norme di legge statali, regionali e comunali, richiamate all'interno del presente Regolamento.

Articolo 26: norma transitoria.

1. Le attività precedentemente a ruolo sono nuovamente classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dalle medesime utenze: la sua mancata trasmissione comporterà una classificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso degli uffici comunali competenti.
2. In sede di prima applicazione, è consentito procedere alla riscossione della tariffa tramite l'emissione di appositi avvisi di pagamento in regime di acconto, ~~eppure alternativamente, alla riscossione della sola parte fissa della tariffa,~~ salvo successivo conguaglio o rimborso.
3. In attesa che siano emessi i Decreti Ministeriali previsti dall'articolo 195, comma 4, del Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006, relativi alla determinazione dei criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, valgono i criteri di assimilazione previsti dalla Delibera di Consiglio Comunale n° 63 del 21 maggio 1998.